

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00101/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vanessa Nobile, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Repetti e Ilaria
Giugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, in persona del Direttore Generale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Silvia Muscara', Caterina Romanengo e Valeria Ghione, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore

Professionale Sanitario Logopedista / Cat. D e, segnatamente, del verbale recante i criteri di valutazione della prova pratica, del giudizio di non idoneità attribuito alla prova pratica della ricorrente, nonché della delibera n. 51 del 6.2.2023, recante l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori;

e per l'esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame richiesti in data 15.1.2023;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- dei verbali delle sedute della commissione esaminatrice del 19.10.2022, del 27.10.2022, del 30.11.2022 e del 7.12.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che la dott.ssa Vanessa Nobile ha impugnato gli atti del concorso pubblico in epigrafe e, segnatamente, la valutazione insufficiente della sua prova pratica;

Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Rilevato che il compito della candidata è stato giudicato insufficiente, riportando 7 punti per il criterio "*capacità di analisi e organizzazione*" e 6 punti per il criterio "*capacità di formulare la risposta corretta e completa*", non raggiungendo quindi il

punteggio minimo di 14/20 (v. verbale del 30.11.2022, con riferimento all'elaborato n. 50 della ricorrente);

Considerato che la dott.ssa Nobile contesta l'attendibilità dei giudizi tecnici espressi dalla commissione esaminatrice, sostenendo, con il supporto di un parere specialistico, che, in base ai canoni dell'ambito scientifico di riferimento, la sua prova pratica avrebbe meritato una valutazione buona/ottima, perché il programma riabilitativo logopedico da lei predisposto conterrebbe le indicazioni normalmente fornite in ambito clinico;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more, disporre verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando a tal fine il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Logopedia dell'Università degli Studi di Milano Statale, con facoltà di delega a un docente specificamente esperto nelle discipline cui l'oggetto della verifica inerisce, affinché sia fornita risposta al seguente quesito:

“Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in giudizio, dica il Verificatore se il giudizio di insufficienza attribuito dalla commissione all'elaborato redatto dalla ricorrente per lo svolgimento della prova pratica risulti scientificamente attendibile, secondo i parametri della disciplina specialistica della logopedia, in relazione ai criteri valutativi prestabiliti (capacità di analisi e organizzazione e, in particolare, capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato; capacità di formulare la risposta corretta e completa)”;

Ritenuto di disporre che l'incombente istruttorio venga espletato con le seguenti modalità:

- la verifica dovrà essere condotta assicurando il contraddittorio delle parti, che hanno facoltà di farsi assistere da propri tecnici di fiducia, precisandosi che il Verificatore ha facoltà di prevedere lo svolgimento in videoconferenza dell'incontro (o degli incontri, se più d'uno);

- la verifica dovrà essere completata entro il 2 maggio 2023 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata sulla piattaforma PAT entro il 20 maggio 2023;

Ritenuto di riconoscere al Verificatore un acconto di €300,00 (trecento//00), oltre

accessori di legge, ponendolo provvisoriamente a carico della ricorrente;

Verificato inoltre che, essendo stato il gravame regolarmente notificato soltanto alle controinteressate Silvia Muscara' e Caterina Romanengo, risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria (vincitori e idonei), ivi inclusa Valeria Ghione (per la quale la tentata notifica non è andata a buon fine), ponendo a carico di parte ricorrente l'onere di provvedere a tale incombenza entro il 20 aprile 2023;

Ritenuto di fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 7 luglio 2023;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe, così dispone:

- fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 luglio 2023;
- dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla notifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del corso di laurea in Logopedia dell'Università degli Studi di Milano Statale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Liliana Felletti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.